

Condizioni di Assicurazione

Perdite Finanziarie Younited

N° 8.700.024

SOMMARIO

GLOSSARIO	6
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO IN GENERALE	10
Art. 1 – Adesione alla polizza collettiva e Oggetto dell'Assicurazione	10
Art. 2 – Prescrizione	10
Art. 3 – Premio	10
Art. 4 – Validità Territoriale	11
Art. 5 – Clausola di delega	11
Art. 6 – Foro competente	11
Art. 7 – Rinvio alle norme di legge	11
Art. 8 – Durata del contratto	12
Art. 9 – Risoluzione e Recesso del contratto	12
Art. 9.1 – Casi di risoluzione da parte dell'Assicurato	12
Art. 9.2 – Casi di risoluzione da parte dell'Assicuratore	12
Art. 10 – Cessazione dell'Assicurazione	13
Art. 11 – Rinuncia al diritto di surroga	13
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE PRESTATE	14
Art. 12 – Modalità di sottoscrizione della garanzia	14
Art. 13 – Veicoli ideoni	14
Art. 14 – Descrizioni delle garanzie	15
Art. 15 – Esclusioni e Limiti di indennizzo	16
Art. 15.1 – Limiti di indennizzo	16
Art. 15.2 – Esclusioni relative alle garanzie A) e B)	16
Art. 16 – Modalità per la denuncia di sinistro	17
Art. 17 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti	18
Art. 18 – Protezione dei dati personali	19
Art. 19 – Reclami	22
Art. 19.1 – Reclamo	22
Art. 19.2 – Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	23

GLOSSARIO

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, i termini di seguito indicati avranno il significato rispettivamente indicato accanto a ciascuno di essi e le definizioni indicate al plurale si intenderanno riferite anche al singolare e viceversa:

Accidentale / Incidente

Qualsiasi evento improvviso, imprevedibile, irresistibile, esterno al veicolo oggetto di copertura, non causato dall'Assicurato e costituente la causa esclusiva del Sinistro.

Assicurato / Aderente

La persona fisica o giuridica non agendo per scopi professionali, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, che ha stipulato un finanziamento presso il Contraente, aderisce alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione e si impegna a pagare il Premio.

Assicuratore

L'impresa di assicurazione che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione (cioè MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione). Di seguito anche Società o Compagnia.

Assicuratore principale

Compagnia assicurativa che copre la responsabilità civile qualsiasi causa del Veicolo finanziato sottoscritto dall'Assicurato. L'esistenza dell'Assicurazione principale è necessaria in caso di adesione all'assicurazione.*

Veicolo Finanziato/Veicolo

Autovetture e autocarri a 4 ruote con peso inferiore a 3,5 tonnellate (peso totale a pieno carico), immatricolati in Italia, nuove o usate, e oggetto del Contratto di finanziamento stipulato con il Sottoscrittore. Sono esclusi i motocicli (moto, quad e scooter).

Capitale residuo

Per un credito, importo del capitale residuo alla scadenza precedente il giorno del Sinistro, maggiorato degli interessi contrattuali e delle prestazioni accessorie al credito, maturati tra la data di tale scadenza e quella del Sinistro, escluse le somme scadute riportate o rimaste insolute alla data del Sinistro.

Cliente

Cliente di Younited SA che desidera ottenere un contratto di finanziamento

Conducente

La persona fisica che è alla guida del Veicolo.

Contraente/Sottoscrittore

Younited SA, con sede legale e Direzione Generale italiana: in via Sardegna 40, 00187 Roma C.F. - P.IVA 13722821009, iscritto nel registro allegato al RUI UE00009799 e autorizzato all'esercizio in regime di libero stabilimento con il numero 11061269. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Younited SA, con sede legale in Parigi, 21 rue de Châteaudun - 75009 - RCS de Paris 517 586 376, che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Contratto di finanziamento

Indica il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto del Veicolo, stipulato tra il Cliente e il Contraente.

Danno irreparabile

Danneggiamento del Veicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio, eventi naturali e catastrofali, eventi sociopolitici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 80% del Valore Economico del Veicolo finanziato al momento del Sinistro, ed a seguito del quale il Veicolo finanziato sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). Di seguito anche Danno totale.

DIP Danni

Indica l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

DIP aggiuntivo Danni

Indica il documento integrativo del DIP Danni che fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni come disciplinato dall'art. 29 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni di Assicurazione.

Franchigia

La parte dell'ammontare del danno che viene detratta dalla liquidazione del sinistro per qualsiasi causa che ha colpito il Veicolo finanziato con la Polizza responsabilità civile, espressa in cifra e che resta a carico dell'Assicurato.

Furto Totale

Furto del Veicolo finanziato nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica Autorità competente.

Gruppo COVEA

Indica, a una data determinata, l'insieme delle persone giuridiche, attuali e future, di seguito menzionate:
1°) La società COVEA, società di mutua assicurazione, impresa disciplinata dal Codice delle assicurazioni, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il n. 450 527 916,
2°) L'insieme delle imprese affiliate legate a COVEA da un accordo di affiliazione,
3°) Le entità che rientrano nel perimetro di combinazione dei conti di COVEA ai sensi dell'articolo R.345-1-1 del Codice delle assicurazioni,

4°) Qualsiasi entità soggetta al controllo delle strutture di cui ai punti 1°, 2° o 3° o sulla quale esse esercitano un'influenza notevole, direttamente o indirettamente, congiuntamente o separatamente.

I concetti di controllo e influenza significativa sono quelli definiti agli articoli L.233-3 e/o L.233-16 del Codice di commercio e si applicano, ai fini del presente documento, a qualsiasi entità, indipendentemente dalla sua forma giuridica o nazionalità.

Si precisa infine che, ai fini della valutazione del controllo, vengono presi in considerazione i titoli detenuti dalle persone fisiche legate alle entità di cui ai punti 1°, e/o 2°, e/o 3°, e/o 4° sopra menzionati.

Importo finanziario residuo

Valore attualizzato delle rate del finanziamento ancora dovute a YOUNITED alla data del sinistro e riportate nel calendario dei pagamenti, esclusi le rate non pagate.

Incendio

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

La somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario Gestore

OWEN, Società per azioni semplificata con socio unico con capitale sociale di 18.412 €, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Evry con il n. 852 449 131 e all'ORIAS con il n. 19 005 949, con sede legale in 38 rue François Villon – 91450 SOISY-SUR-SEINE. Intermediario assicurativo soggetto all'Autorità di Controllo Prudenziale e di Risoluzione – 4, Place de Budapest – CS 92459 75436 Paris Cedex 9, di seguito denominato "OWEN" o "Intermediario" o "Gestore".

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti di imprese di Assicurazione.

Massimale:

Limite dell'esposizione finanziaria dell'Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell'Assicurato.

Modulo di Adesione

Il modulo sottoscritto dall'Assicurato che formalizza la copertura assicurativa.

Perdita totale

È considerata perdita totale:

- il veicolo è ritenuta economicamente irreparabile quando il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada, incendio, eventi naturali e catastrofali, eventi socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 80% del Valore Economico del Veicolo finanziato stesso al giorno del Sinistro, ed a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- il veicolo rubato e non ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia del sinistro;
- il veicolo rubato e ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, ma ritenuti economicamente irreparabili secondo il parere di un esperto;

Polizza Collettiva

Polizza collettiva n. 8.700.024 stipulata tra la Compagnia e il Contraente (Younited SA.).

Premio

La somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta dall'Assicurato all'Assicuratore a fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva.

Rischio:

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte dell'ammontare del danno che viene detratta dalla liquidazione del sinistro per perdita totale per qualsiasi causa che ha colpito il Veicolo finanziato con la Polizza responsabilità civile, espressa in percentuale e che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso, consistente nella perdita finanziaria a seguito di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso al Veicolo per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore d'Acquisto

Il prezzo del Veicolo compresi optional ed accessori (IVA inclusa), riportato sulla fattura di acquisto.

Valore economico

Importo della valutazione del Veicolo finanziato secondo il parere di un esperto (tramite perizia pagata dal cliente o dal gestore, se del caso, nel qual caso l'importo della perizia è da dedurre dal valore economico), alla data del sinistro, o dell'indennizzo versato dall'assicuratore principale a titolo della sua garanzia (valore di salvataggio non dedotto) se superiore.

Valore di salvataggio

È il valore residuo del Veicolo dichiarato irreparabile o dichiarato in perdita totale. È stabilito dal perito.

CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – Adesione alla polizza collettiva e Oggetto dell'Assicurazione

Perdite finanziarie Younited (di seguito anche “Polizza Collettiva”) è una POLIZZA COLLETTIVA E FACOLTATIVA che prevede una copertura assicurativa dedicata ai persona fisica o giuridica che non agisce in veste professionale, clienti Younited SA sottoscrittori di un Finanziamento concesso dalla stessa per l'acquisto di un Veicolo che aderiscono alla Polizza collettiva in qualità di Aderenti/Assicurati mediante la sottoscrizione del modulo di adesione allo scopo di tutelare la perdita finanziaria subita in caso di Perdita Totale.

Per la garanzia Perdita Finanziarie:

L'Impresa, entro i limiti previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione e dietro pagamento del Premio, indennizza la perdita finanziaria subita dall'Assicurato al verificarsi di un evento dannoso occorso al Veicolo, quale la Perdita Totale del Veicolo finanziato.

Questa Polizza Collettiva non sostituisce né risarcisce il Veicolo assicurato, ma integra l'indennizzo versato dall'Assicuratore principale in caso di Perdita totale del Veicolo assicurato.

Per la garanzia Riacquisto franchigia:

La prestazione viene corrisposta in caso di Perdita totale per qualsiasi causa verificatasi nel periodo di copertura laddove coperta da assicuratore principale, non rientrante nel novero delle esclusioni e a seguito della liquidazione del sinistro da danno totale dell'assicurazione.

La garanzia Perdite finanziarie Younited ha come unico scopo quello di coprire l'assicurato contro il rischio di perdita finanziaria derivante da un'eventuale differenza tra, da un lato, il valore residuo di rimborso del veicolo stabilito contrattualmente con l'istituto finanziario e, dall'altro, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore principale a titolo di sinistro coperto (furto o distruzione totale del veicolo).

Essa non costituisce in alcun caso uno strumento di protezione del credito. A tal titolo, la presente garanzia non sostituisce l'assicurazione Credit Protection Insurance, non copre i rischi da essa assicurati (in particolare decesso, invalidità, inabilità al lavoro o perdita del posto di lavoro) e non ha alcuna incidenza sugli impegni contrattuali sottoscritti dall'assicurato a titolo di un credito o di un finanziamento.

Art. 2 – Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 3 – Premio

Il premio dell'assicurato è pagabile mensilmente.

Art. 4 – Validità Territoriale

La copertura si applica a qualsiasi sinistro verificatosi in Italia, nei paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Stati della Santa Sede e Repubblica di San Marino, Principati di Andorra, Monaco e Liechtenstein.

In tutti i casi sono esclusi i sinistri verificatisi nei paesi in stato di guerra civile o estera, di nota instabilità politica o che subiscono disordini popolari, rivolte, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, calamità naturali, disintegrazione del nucleo atomico o qualsiasi caso di forza maggiore.

Art. 5 - Clausola di delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.:	99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles :	0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 6 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Assicuratore e l'Assicurato in riferimento al presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Aderente/Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme applicabili della legge italiana.

Art. 8 - Durata e decorrenza del contratto

La garanzia ha effetto dalla data di inizio del contratto di finanziamento, subordinatamente al primo pagamento e alla comunicazione dei documenti giustificativi (entro 270 giorni dall'inizio della garanzia), salvo nel caso in cui si eserciti il diritto di recesso. La durata della copertura assicurativa segue la durata del finanziamento. Tale durata non può essere inferiore a 12 mesi né superiore a 84 mesi.

In ogni caso, le coperture assicurative cessano anche nei casi previsti dall'art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 9 - Risoluzione e Recesso del contratto

Art. 9.1 - Casi di risoluzione da parte dell'Assicurato

- a) Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza da parte di un consumatore o di un professionista che non agisce nell'ambito della propria attività ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società **entro 14 giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto, o**

dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali, se successiva. In tal caso la Compagnia rimborsa al Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

- b) Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, l'Assicurato o la Società hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata **con preavviso di 30 giorni**.
- c) Alla scadenza annuale, l'assicurato ha la possibilità di rescindere il contratto con un preavviso di 60 giorni tramite lettera raccomandata.

In tali casi (b e c) non è previsto il rimborso del premio.

Il recesso o la risoluzione deve essere comunicato alla Società direttamente tramite l'area personale Owen del cliente o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza annuale.

L'area clienti Owen è accessibile tramite il seguente indirizzo URL: <https://dashboard.get-owen.com/sign-in>

La lettera raccomandata deve essere indirizzata a Owen, all'attenzione di "Owen - Servizio clienti, 38 rue F.Villon, 91450 Soisy sur Seine, Francia" o su un supporto durevole tramite e-mail indirizzata a hello@getowen.eu, indicando il numero di polizza assicurativa e il riferimento del credito Younited corrispondente.

Art. 9.2 - Casi di risoluzione da parte dell'Assicuratore

Il Contratto può essere risolto dalle parti nei casi e alle condizioni di seguito indicate:

- Durante il periodo annuale in corso,
 - a) In caso di mancato pagamento dei premi
 - b) In caso di aumento del rischio dopo 12 mesi
 - c) In caso di omissione o inesattezza della dichiarazione del rischio al momento della sottoscrizione o durante la durata del Contratto
 - d) In seguito al Sinistro
 - e) Se l'assicurato non ha fornito i documenti necessari per l'adesione entro un termine di 270 giorni.

Art. 10 - Cessazione dell'Assicurazione

La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi di :

- **cessazione del rischio:** vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione pubblica circolazione, furto del Veicolo oggetto dell'assicurazione.
- **estinzione anticipata del contratto di finanziamento.**

Nei casi sopra elencati, salvo il caso in cui sia stato liquidato un Sinistro, l'Aderente/Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia con comunicazione scritta allegando la documentazione utile a provare l'evento che ha determinato la risoluzione anticipata del contratto.

La comunicazione deve essere inviata tramite l'area clienti Owen accessibile al seguente URL: <https://dashboard.get-owen.com/sign-in>

A seguito di ricezione della comunicazione, la Compagnia rimborserà all'Aderente/Assicurato, l'importo di Premio pagato e non goduto relativo alla singola adesione.

Art. 11 - Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia, nei confronti del Conducente autorizzato alla guida del Veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'articolo

1916 del codice civile.

NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE PRESTATE

Art. 12 – Modalità di sottoscrizione della garanzia

L'adesione è stabilita sulla base delle risposte fornite dall'Assicurato.

Per aderire al contratto, l'Assicurato deve:

- Quando compila il modulo di richiesta di credito presso YOUNITED CREDIT, scegliere espressamente di sottoscrivere la presente garanzia Perdita finanziaria;
- Riconoscere come esatte le informazioni dichiarate nel Modulo di adesione che consentono di offrirgli garanzie coerenti con le sue esigenze;
- Riconoscere di aver preso visione degli elementi che compongono l'adesione e in particolare delle informazioni precontrattuali che gli sono state inviate via e-mail a seguito di tale iscrizione;
- Trasmettere i documenti necessari alla convalida del contratto di Garanzia Perdita finanziaria e Riacquisto della Franchigia, ovvero:
 - Il buono d'ordine o la fattura di acquisto quando il Veicolo finanziato è stato acquistato da un professionista,
 - La prova del bonifico o dell'assegno bancario quando il Veicolo finanziato è stato acquistato da un privato,
 - Il certificato di immatricolazione del Veicolo finanziato.
- Si tratta di un elenco non esaustivo. Pertanto, potrebbero essere richiesti altri documenti giustificativi.
- Firmare elettronicamente il fascicolo contrattuale.

Se il Broker non riceve i documenti sopra menzionati, in particolare il certificato di immatricolazione del Veicolo finanziato, entro 270 giorni dall'adesione, si procederà alla risoluzione della garanzia alla prima scadenza annuale del contratto, mediante l'invio di una lettera raccomandata all'ultimo domicilio o all'ultimo indirizzo e-mail conosciuto dell'aderente. I contributi già versati non saranno rimborsati.

Per beneficiare di tali garanzie, l'Assicurato dichiara, in relazione al Veicolo Ideo del presente contratto di essere assicurato per la responsabilità civile (pena la decadenza della presente garanzia)

Per beneficiare della Garanzia Perdita finanziaria, il Contratto di finanziamento deve soddisfare le seguenti caratteristiche

- Avere stipulato un contratto di finanziamento con Younited SA- Essere destinato al finanziamento di un Veicolo,
- L'importo preso in prestito nell'ambito del Contratto di finanziamento, non può essere superiore al Valore di acquisto del Veicolo finanziato.
- Avere una durata minima di dodici (12) mesi e massima di ottantaquattro (84) mesi.

Art. 13 – Veicoli ideoni

I veicoli ideoni sono i seguenti:

- Veicoli immatricolati in Italia;
- Veicoli privato o autocarri a 4 ruote con peso inferiore a 3,5 tonnellate;
- Veicoli nuovi e usati;

L'assicurazione opera solo e soltanto per i rischi identificati sopra. Non sono pertanto assicurati i rischi ivi non indicati.

Non sono assicurabili i Veicoli che siano sprovvisti di anche uno soltanto dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente.

Non sono inoltre assicurabili i:

- Motocicli o ciclomotori;

- Veicolo il cui valore di acquisto è inferiore all'importo finanziato

Art. 14 - Descrizioni delle garanzie

A) Garanzia Perdite finanziarie

La Garanzia Perdita finanziaria ha lo scopo di coprire il danno finanziario subito dall'Assicurato in caso di risoluzione anticipata del Contratto di finanziamento del Veicolo finanziato in caso di Furto o Perdita totale del Veicolo finanziato..

Ai fini della delimitazione del rischio assicurato:

- a) per "Danno Irreparabile" occorso al Veicolo finanziato si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e catastrofali, eventi socio politici, atti di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 80% del Valore economico del Veicolo finanziato stesso al giorno del Sinistro, ed a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- b) per "Furto Totale" si intende furto del Veicolo finanziato nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla Pubblica Autorità competente.

Il risarcimento corrisponde alla differenza tra il Capitale residuo e il valore economico del veicolo oggetto del finanziamento YOUNITED (tramite perizia pagata dal cliente o dal gestore, se del caso, nel qual caso l'importo della perizia è da dedurre dal valore economico) o l'indennizzo versato dall'Assicuratore principale a titolo della sua garanzia, tale indennizzo tiene conto del Valore di Salvataggio del veicolo, se del caso.

Gli Indennizzi per il caso di Furto Totale e per il caso di Danno Irreparabile non sono mai cumulabili tra di loro. Conseguentemente, il contratto si intende risolto automaticamente, con cessazione della copertura, in caso di liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale o per Danno Irreparabile.

B) Garanzia riacquisto franchigia

In caso di perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa coperta da assicuratore primario con copertura responsabilità civile non rientrante nel novero delle esclusioni, l'Assicuratore pagherà, a seguito della liquidazione del sinistro, un'indennità pari alla Franchigia a carico dell'Assicurato secondo il contratto di Assicurazione principale, fino al limite definito dall'Assicuratore all'art. 15.1 B)

Le garanzie sono prestate senza applicazione della Franchigia e del degrado d'uso.

Art. 15 - Esclusioni e Limiti di indennizzo

Art. 15.1 - Limiti di indennizzo

A) Garanzia Perdite finanziarie

La garanzia contro le perdite finanziarie è limitata a un sinistro per tutta la durata dell'adesione. Il cumulo degli indennizzi (compresi quelli versati dall'Assicuratore di primo grado) non può superare il Valore di acquisto o di riferimento del Veicolo finanziato.

L'indennizzo totale pagato, compreso quello versato dall'Assicuratore principale, non può superare il Valore di acquisto del Veicolo finanziato.

L'indennizzo della Garanzia Perdita pecuniarie interviene solo se esiste una differenza tra l'indennizzo versato dall'Assicuratore principale e il Valore finanziato ai sensi del Contratto di finanziamento.

L'indennizzo sarà ridotto, se del caso, delle rate mensili non pagate e del valore di salvataggio.

B) Garanzia Riacquisto franchigia

L'importo massimo indennizzabile per la garanzia Riacquisto franchigia è limitato a 500 € per sinistro per tutta la durata dell'adesione .

Il beneficio di questa Garanzia di Riacquisto della Franchigia è limitato a un Sinistro per tutta la durata dell'Adesione.

Art. 15.2 – Esclusioni relative alle garanzie A) e B)

La copertura assicurativa non opera nei seguenti casi:

- La garanzia è stata sottoscritta senza l'esistenza di un'assicurazione di responsabilità civile,
- La mancata denuncia del sinistro al proprio assicuratore che copre l'uso del Veicolo finanziato,
- Danni e Sinistri esclusi dalla Garanzia di primo grado,
- Sinistri verificatisi durante gare sportive, corse, competizioni (o relative prove), soggette, in base alla normativa vigente, all'autorizzazione preventiva delle autorità pubbliche,
- Sinistri causati intenzionalmente o dolosamente dall'assicurato o con la sua complicità, nonché quelli derivanti dalla partecipazione attiva dell'Assicurato a risse, salvo in caso di legittima difesa,
- Sinistri causati o aggravati da armi o dispositivi destinati a esplodere mediante modifica della struttura del nucleo atomico, o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o scarto radioattivo o da qualsiasi fonte di radiazioni ionizzanti,
- Sinistri causati da guerre civili o straniere, o da sommosse o movimenti popolari,
- Sinistri causati da una manutenzione inadeguata del Veicolo,
- Danni derivanti dalla normale usura o da difetti del Veicolo
- Danni subiti dal Veicolo finanziato mentre è guidato dall'assicurato sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. Tale esclusione può essere opposta solo all'assicurato conducente. Tuttavia, tale esclusione non è applicabile se è accertato che l'Assicurato non ha alcuna responsabilità nell'incidente,
- Sinistri non coperti dall'assicuratore principale,
- Conseguenze finanziarie del fermo del veicolo,
- Pagamenti mensili non pagati ed eventuali penali in caso di ritardo nel pagamento,
- Franchigie applicate dall'Assicuratore principale non derivanti da una perdita totale,
- Qualsiasi danno verificatosi prima della data di entrata in vigore dell'adesione;
- Qualsiasi danno al Veicolo oggetto del Contratto di finanziamento che sia stato oggetto di confisca, sequestro, nazionalizzazione, requisizione, nonché la distruzione o il deterioramento di veicoli effettuati o ordinati dalle autorità pubbliche;
- Le condanne pecuniarie inflitte a titolo di sanzione per un comportamento scorretto da parte vostra che non costituiscano il risarcimento diretto di danni fisici, materiali o immateriali, inclusi, penali, canoni, clausole penali, sanzioni penali, civili o amministrative, danni punitivi o esemplari (“punitive damages” o “exemplary damages”),
- Le frazioni di agio versate o da versare e le scadenze rinviate o non pagate dovute alla data del sinistro,
- I sinistri causati intenzionalmente o dolosamente dall'assicurato o con la sua complicità,
- Salvo eccezioni, le spese di perizia che l'assicurato avrà commissionato,
- I sinistri verificatisi quando l'assicurato non ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal contratto di finanziato.

Art. 16 – Modalità per la denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto entro (5) cinque giorni alla Compagnia mediante comunicazione inviata via posta cartacea o elettronica ai seguenti recapiti:

Area clienti:	https://dashboard.get-owen.com/sign-in
---------------	---

Posta elettronica (e-mail)	claim@getowen.eu;
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.)PEC	Owen, Service Sinistre, 38 rue François Villon - 91450 Soisy sur Seine, Francia

Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Assicurato può utilizzare l'apposito modulo di denuncia del Sinistro previsto a tale scopo nell'area clienti Owen accessibile all'indirizzo <https://dashboard.get-owen.com/sign-in>, sezione "segnalare un sinistro".

I documenti necessari per la denuncia del sinistro sono elencati di seguito:

IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO:

- Copia della denuncia di furto presentata alla Pubblica Autorità
- Estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA (Pubblico registro Automobilistico), decorsi 30 giorni dalla denuncia all'Autorità
- Copia del contratto di Finanziamento
- Eventuale quietanza di liquidazione e lettera di accoglimento del Sinistro (indicante la Franchigia/Scoperto applicato) relativa alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione (obbligatoria in caso di garanzia riacquisto franchigia)
- Copia della patente di guida dell'Assicurato
- Copia del libretto di circolazione del Veicolo
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso
- Copia del capitalia residuo del contratto di finanziamento
- Documentazione aggiuntiva (se richiesta)

IN CASO DI DANNO TOTALE DEL VEICOLO:

- Dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato o altro soggetto autorizzato
- Verbale dell'Autorità intervenuta (in caso di incidente)
- Copia del certificato di proprietà del Veicolo
- Copia del contratto di Finanziamento
- Eventuale lettera di pagamento, quietanza e conteggio di liquidazione del sinistro (indicante la Franchigia/Scoperto applicato) relativi alla Polizza Corpi Veicoli Terrestri e copia delle relative condizioni di assicurazione (obbligatoria in caso di copertura riacquisto franchigia)
- Copia della patente di guida dell'Assicurato
- Copia del libretto di circolazione del Veicolo
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo, indicante il prezzo di acquisto dello stesso
- Copia del capitalia residuo del contratto di finanziamento
- Documentazione aggiuntiva (se richiesta)

Art. 17 - Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

La comunicazione alla Società da parte dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).

Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società

restituirà all'Assicurato la parte di Premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.

Le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall'Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono proporzionalmente l'indennità alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato applicato se i fatti reali fossero stati noti.

Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.

Art. 18 - Protezione dei dati personali

● A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dal vostro assicuratore o dal Gruppo Covéa, a cui appartiene, responsabili del trattamento.

Troverete i recapiti del vostro assicuratore sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o messi a vostra disposizione. Il Gruppo Covéa è rappresentato da Covéa, Società di Assicurazione Mutua di Gruppo soggetta al Codice delle assicurazioni, RCS Parigi 450 527 916, con sede legale in 86-90 rue St Lazare 75009 Parigi. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi al personale dei responsabili del trattamento, ai suoi partner e subappaltatori contrattualmente vincolati, riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone coinvolte, intermediari assicurativi, esperti, nonché alle persone interessate al contratto.

Tali destinatari possono avere sede al di fuori dell'Unione Europea sulla base di una decisione di adeguatezza o di condizioni contrattuali negoziate. Tali dispositivi sono disponibili presso il vostro Responsabile della protezione dei dati.

● Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dal vostro assicuratore e dal gruppo Covéa al fine di:

- stipulare, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto di assicurazione;
- effettuare operazioni di prospezione commerciale;
- realizzare sondaggi e indagini di soddisfazione;
- consentire l'esercizio dei ricorsi e la gestione dei reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere le frodi assicurative;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere agli obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore
- effettuare intercettazioni e registrazioni telefoniche in modo non sistematico, al fine di migliorare la qualità del servizio, la formazione e la valutazione dei collaboratori.

2. Tali trattamenti hanno come base giuridica: il legittimo interesse dei responsabili del trattamento per finalità di prospezione commerciale, realizzazione di sondaggi e indagini di soddisfazione, lotta contro le frodi assicurative, ricerca e sviluppo, azioni di prevenzione, nonché intercettazioni e registrazioni telefoniche; e il vostro contratto per le altre finalità citate, escluse le informazioni sanitarie. Quando la base giuridica è il contratto, il rifiuto di fornire i propri dati comporta l'impossibilità di concludere lo stesso.

I responsabili del trattamento hanno come interesse legittimo: il loro sviluppo commerciale, lo sviluppo di nuove offerte e nuovi servizi, il controllo della loro sinistralità, lo sviluppo della qualità del loro servizio e l'aumento delle competenze dei loro collaboratori.

3. Nell'ambito della lotta contro le frodi assicurative, il vostro assicuratore può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incongruenza o di una segnalazione, iscrivervi in un elenco di persone che presentano un rischio di frode, al fine di controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità. Prima di qualsiasi iscrizione, vi sarà notificata un'informazione individuale preventiva.

· **Quale protezione particolare per i vostri dati sanitari?**

Il vostro assicuratore e il Gruppo Covéa trattano i dati personali relativi alla vostra salute ai fini della stipula e della gestione del vostro contratto e/o dell'istruzione e della gestione del vostro sinistro. Questi dati sono utilizzati anche ai fini della lotta contro le frodi assicurative.

I vostri dati sanitari sono necessari all'assicuratore per valutare i rischi. In nessun caso i vostri dati sanitari saranno utilizzati a fini di prospezione commerciale.

Data la loro particolare sensibilità, il trattamento di questi dati sanitari è soggetto all'ottenimento del Suo consenso. Per garantire la riservatezza dei Suoi dati sanitari e il rispetto del segreto medico, essi sono destinati esclusivamente al servizio medico dell'assicuratore e al solo personale specificamente formato al loro trattamento da parte del servizio medico.

Lei ha la possibilità di non dare il Suo consenso o di revocarlo in qualsiasi momento. In caso di rifiuto o revoca del consenso, l'assicuratore non potrà valutare il rischio. Di conseguenza, sarà impossibile stipulare il contratto o istruire e gestire il sinistro. È possibile esercitare il diritto di revoca al seguente indirizzo: Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion- 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

Nell'ambito della vostra assicurazione sanitaria complementare, la base giuridica del trattamento dei vostri dati sanitari è la protezione sociale. In conformità con la legislazione vigente, il vostro assicuratore non effettua alcuna selezione dei rischi sulla base dei vostri dati sanitari.

· **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

In generale, i vostri dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario alle operazioni per le quali sono stati raccolti e nel rispetto della normativa vigente.

Più precisamente, i dati personali trattati nell'ambito della stipula e della gestione del vostro contratto vengono conservati in conformità con i termini di prescrizione legali, fissati in base alla natura del contratto.

In assenza di conclusione di un contratto, i vostri dati sanitari vengono conservati per 5 anni.

Nell'ambito della prospezione commerciale, i dati personali vengono conservati per 3 anni a partire dalla loro raccolta o dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione in un elenco di lotta contro le frodi, i vostri dati personali saranno conservati per 5 anni.

· **Quali sono i vostri diritti?**

Avete:

- il **diritto di accesso**, che vi consente di ottenere:
 - o la conferma che i dati che vi riguardano sono (o non sono) trattati;
 - o la comunicazione di una copia di tutti i dati personali in possesso del responsabile del trattamento che vi riguardano;

Questo diritto riguarda tutti i dati che sono (o non sono) oggetto di trattamento da parte nostra.

- il **diritto di richiedere la portabilità** di alcuni dati. Più limitato del diritto di accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (attivamente o che sono stati osservati nell'ambito dell'utilizzo di un servizio o dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- il **diritto di opposizione**, che consente all'utente di non essere più oggetto di attività di prospezione commerciale da parte del proprio assicuratore o dei suoi partner o, per motivi legati alla propria situazione particolare, di far cessare il trattamento dei propri dati a fini di ricerca e sviluppo, lotta contro le frodi e prevenzione.
- un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando questa è obsoleta o errata. Vi consente inoltre di far completare informazioni incomplete che vi riguardano.
- un **diritto di cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali, fatte salve le durate legali di conservazione. Tale diritto può trovare applicazione in particolare nel caso in cui i vostri dati non siano più necessari per il trattamento.
- un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non saranno quindi più oggetto di un trattamento attivo):
 - o in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - o se contestate la loro esattezza;
 - o se avete bisogno dei dati per accertare, esercitare o difendere i vostri diritti.
- il **diritto di ottenere un intervento umano**: il vostro assicuratore può ricorrere a un processo decisionale automatizzato per la sottoscrizione o la gestione del vostro contratto ai fini della valutazione del rischio. In tal caso, potete chiedere quali sono stati i criteri determinanti della decisione al vostro responsabile della protezione dei dati.

Potete esercitare i vostri diritti inviando una lettera all'indirizzo postale – MMA IARD S.A. “Protection des données personnelles” – 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr

È possibile iscriversi gratuitamente al registro di opposizione alle chiamate commerciali su registrodelleopposizioni.it/. In tal caso, non riceverete chiamate commerciali, a meno che non ci abbiate comunicato il vostro numero di telefono per essere ricontattati o a meno che non siate titolari di un contratto in vigore con noi.

È possibile definire delle linee guida generali presso un terzo di fiducia o specifiche presso il responsabile del trattamento in merito alla conservazione, alla cancellazione e alla comunicazione dei propri dati personali dopo il proprio decesso. Tali linee guida sono modificabili o revocabili in qualsiasi momento. In caso di disaccordo sulla raccolta o l'utilizzo dei vostri dati personali, avete la possibilità di rivolgervi alla Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy).

• **Il trattamento dei vostri dati da parte dell'ALFA**

I vostri dati sono oggetto di condivisione con i dati di altri assicuratori nell'ambito di un dispositivo professionale finalizzato alla lotta contro le frodi, il cui responsabile del trattamento è l'ALFA (Agenzia per la lotta contro le frodi assicurative). I dati condivisi sono quelli relativi ai contratti di assicurazione auto e ai sinistri denunciati agli assicuratori.

In questo contesto, i vostri dati sono destinati al personale autorizzato dell'Agenzia per la lotta contro le frodi assicurative, nonché agli organismi direttamente interessati da una frode (organismi assicurativi, autorità giudiziarie, ufficiali ministeriali, ausiliari di giustizia, organismi terzi autorizzati da una disposizione legale o regolamentare).

Per esercitare i vostri diritti nell'ambito di tale trattamento, potete contattare l'ALFA, 1 rue Jules Lefebvre,

75431 Paris Cedex 09.

· **Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?**

Per ulteriori informazioni, potete contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivendo al seguente indirizzo e-mail: deleguealaprotectiondesdonnees@covea.fr. Oppure per posta: Responsabile della protezione dei dati – 86-90 rue St Lazare 75009 Parigi.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

Art. 19 - Reclami

Art. 19.1 - Reclamo

In caso di insoddisfazione, La ascolteremo di persona, per telefono, per posta o per e-mail e faremo tutto il possibile per fornirLe una risposta nel più breve tempo possibile.

Se il reclamo viene formulato verbalmente e Lei non è del tutto soddisfatta, sarà invitato a comunicarlo per iscritto al Suo Intermediario o al contatto abituale in relazione al Suo reclamo (gestione del Contratto, reclamo, ecc.).

Potrà quindi contattare Owen:

- via e-mail: customer@getowen.eu;
- per posta: Owen, Servizio clienti, , 38 rue François Villon – 91450 Soisy sur Seine, Francia,

Riceverà un avviso di ricevimento entro un massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla data di invio del Suo reclamo scritto, a meno che non riceva una risposta entro tale periodo.

Ci impegniamo a fornirle una risposta scritta entro un massimo di quaranta cinque (45) giorni dalla data di invio del reclamo scritto.

In ogni caso, 45 giorni dopo l'invio del primo reclamo scritto dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che la Società abbia risposto o meno, l'Assicurato può rivolgersi all'IVASS ai seguenti recapiti:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax: 06 42133745 o 06 42133353
Indirizzo PEC: ivass@pec.ivass.it

Art. 19.2 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione civile

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziato assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Procedura FIN-NET per Risoluzioni delle liti transfrontalieri.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, l'Assicurato può:

- presentare reclamo all'Ivass direttamente come indicato sopra;
- presentare ricorso al sistema alternativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET a cui l'assicuratore è affiliato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre, 2024, n. 215) "La médiation de l'assurance" (di seguito "Istituto" accedendo al sito internet <https://www.mediation-assurance.org/> l'indirizzo e-mail è: le.mediateur@mediation-

assurance.org). Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: <https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-disp...>

L'assicurato è tenuto a manifestare la propria insoddisfazione alla Compagnia e/o all'Intermediario ai recapiti sopra indicati. Successivamente dovrà compilare il questionario predisposto sul sito dell'Istituto al fine di verificare l'ammissibilità della controversia. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per la trasmissione dell'istanza all'Istituto la richiesta potrà essere inoltrata tramite il sito internet dell'Istituto o mediante invio postale. La richiesta dovrà comprendere:

- una relazione riepilogativa della controversia, contenente i dati di contatto del reclamante, l'indicazione della natura della controversia, il nominativo dell'impresa di assicurazione, la tipologia di contratto coinvolto e le richieste del reclamante;

- la posizione formalmente assunta dall'impresa di assicurazione e/o dall'Intermediario;

- la copia dei contratti e documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria.

Il procedimento si conclude con una proposta di risoluzione della questione. In caso di disaccordo, l'Assicurato potrà adire l'Autorità giudiziaria.

Per qualsiasi reclamo che non riguardi l'assicuratore ma il suo Intermediario assicurativo, l'assicurato deve fare riferimento alle informazioni riportate nel MUP.